



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
BLUSIDE

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con Sede in Roma, Via Gian Giacomo Porro, 8 - 00197 Roma un'associazione che assume la denominazione "A.S.D. BLU SIDE" (Associazione Sportiva Dilettantistica BLU SIDE).

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo – Oggetto

ART. 2

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, persegue l'inclusione sociale, nega le diversità e non ha alcun fine di lucro. Essa ha per oggetto la pratica e la propaganda dell'attività sportiva, attività di tipo aggregativo statiche o in movimento il cui programma può prevedere escursioni o giri turistici caratterizzanti il godimento della natura e con lo scopo di generare il benessere psico-fisico dei partecipanti.

Per il raggiungimento degli scopi Sociali fa proprie tutte le Attività Sportive disciplinate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Alpinismo, Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Attività Subacquee, Biliardo, Bocce, Calcio, Canoa, Canottaggio, Ciclismo, Freccette, Ginnastica, Motociclismo, Nuoto, Orientamento, Pallavolo, Pesca Sportiva, Scacchi, Sci, Sport Acquatici, Vela nelle loro varie declinazioni.

In generale essa opera per il raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso fini sportivi dilettantistici, ricreativi e culturali per il soddisfacimento degli interessi dei Soci e promuove attività di tipo assistenziale e di volontariato a sostegno della salute e nell'interesse delle persone.

Essa si fonda sul rispetto di democrazia interna, sull'eguaglianza dei diritti e doveri degli associati, sull'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite agli associati.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione si avvarrà principalmente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri amministratori e Soci. Il Consiglio Direttivo potrà incaricare allenatori, tecnici, istruttori sportivi dilettantistici, collaboratori vari, personale dipendente o prestatori di lavoro autonomo corrispondendo congrui compensi o rimborsi in relazione all'attività da essi svolta.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale, alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, impegnandosi a recepire norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione procederà all'affiliazione/aggregazione alle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva che promuovono i suddetti sport. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui si deciderà di affiliarsi.

ART. 3

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi istituzionali.

Pertanto potrà compiere tutti gli atti volti a concludere operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione dei suddetti scopi o ad essi attinenti.

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, propone di:

- a) praticare e propagandare l'attività sportiva, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati;
- b) può inoltre, organizzare, indire manifestazioni e gare;
- c) istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- d) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport;
- e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- f) gestire impianti, propri o di terzi, campi e strutture sportive di vario genere;
- g) organizzare attività ricreative, culturali e/o turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h) impegnarsi in attività dal contenuto sociale per il benessere psico-fisico dei Soci e del prossimo;
- i) organizzare incontri e corsi per la salute, la prevenzione dalle malattie o infortuni e la preparazione alla prestazione di soccorsi;
- j) organizzare attività di team building aziendale che verrà inquadrato come attività commerciale e non istituzionale;

ART. 4

Con riferimento al merchandising e all'utilizzo del marchio dell'Associazione si specifica, in merito all'abbigliamento sportivo, che esso potrà essere diffuso nelle seguenti occasioni e modalità:

- merchandising societario - l'abbigliamento sportivo con logo "Bluside" potrà essere esclusivamente diffuso ai Soci nei seguenti casi: *i)* come omaggio al raggiungimento dei "punti fedeltà" di cui al seguente art. 9; *ii)* in uso gratuito in occasione della partecipazione ad eventi di particolare rilevanza;
- merchandising di team building - l'Associazione potrà produrre materiale specifico ad hoc, che verrà regolarmente fatturato assieme alle attività di team building; in ogni caso, il materiale dedicato alle attività di team building dovrà essere differente rispetto al materiale di merchandising societario.

I Soci

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni e società che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Gli associati sono divisi nelle seguenti tipologie:

- Socio Fondatore (Soci che hanno dato vita all'Associazione)
- Socio Ordinario (Soci che verranno ammessi su delibera del Consiglio Direttivo)

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta attraverso il form

<https://www.bluside.it/webapp/iscrizione.aspx>, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soggetti collettivi che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione al consiglio direttivo firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di domanda di ammissione a Socio da parte di un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7

La qualità di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, all'utilizzo delle attrezzature sportive e godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Il Socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento del contributo associativo annuale e al contributo economico per la partecipazione alle singole attività sociali e sportive.

Il Socio maggiorenne partecipa alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali regolamenti e per l'elezione dei membri dell'organo direttivo.

ART. 8

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea degli associati di anno in anno.

Con lo scopo di far prosperare l'Associazione sia in termini di immagine, che di risultati sportivi, che in termini di spirito di appartenenza, Il contributo annuale può rimanere invariato o aumentare, da statuto non potrà diminuire.

Al Socio verrà riconosciuto il contributo annuale d'ingresso finché manterrà attivo il proprio status di Socio con continuità e fedeltà. Qualora dovesse interrompere il proprio status, ammesso che non siano più in essere le motivazioni per cui ha perso il proprio status, potrà effettuare nuova richiesta e rientrare al costo associativo del momento.

Tale quota non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 9

Ogni Socio, per ogni singola attività, potrà guadagnare "punti fedeltà", i quali potranno essere utilizzati:

- per lo svolgimento di ulteriori attività sportive;
- per entrare in possesso del materiale societario previsto dal precedente Art. 4.

Recesso - Esclusione

ART. 10

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, recesso, morosità, esclusione o a causa di morte del Socio.

ART.11

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto o tramite pec (bluside@fcpec.it) al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale che deve avvenire al massimo entro il 31.12 dell'anno in corso. In ogni caso il Socio non in regola con il versamento del contributo annuale sarà considerato in uno stato sospeso e non potrà partecipare a nessuna iniziativa associativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Nel caso di esclusione per morosità, al Socio verrà azzerato l'ammontare dei "punti fedeltà" maturati fino al momento dell'esclusione e verrà resettato il costo della quota annua.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera raccomandata o mediante ogni strumento idoneo al raggiungimento dello scopo, motivandone la causa della stessa.

Il Socio interessato dal provvedimento ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Unica eccezione è rappresentata nell'ipotesi di cui l'Art. 11 lett. b del presente statuto, per cui il Socio moroso del versamento del contributo annuale perde la qualifica di Socio se non adempia al pagamento della stessa nel termine perentorio del 31.12.

Strumenti di comunicazione

ART. 13

L'Associazione si avvarrà di sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati per svolgere le proprie attività compatibilmente con le abitudini moderne dei Soci. Prediligerà strumenti di comunicazione quotidiana che permettano di alimentare rapporti sociali forti e condividere messaggi e commenti piuttosto che i tradizionali salotti, limitando gli incontri, se non diversamente proposto, a momenti pratici in cui concentrarci su un obiettivo o performance.

Nello specifico gli strumenti ufficiali di comunicazione dell'associazione sono:

- GRUPPO FACEBOOK <https://www.facebook.com/groups/BluSide> La BACHECA dell'Associazione nella quale vengono pubblicate con largo anticipo tutte le attività istituzionali, comunicazioni associative, messaggi e commenti dei vari soci;
- AREA PERSONALE <https://www.bluside.it/webapp/login.aspx> A cui hanno accesso esclusivamente i Soci, registrati in regola con la quota associativa. L'area personale è lo strumento attraverso cui si conferma la presenza a qualsiasi genere di evento, riunione assemblea o si fa richiesta di conversione dei punti fedeltà in crediti sportivi o abbigliamento societario. Nell'area personale è presente l'estratto conto delle attività svolte e i punti fedeltà accumulati;
- WEBCONFERENCE <https://webconference.secure.fcworkgroup.net/> lo strumento di video conferenza che viene utilizzato per permettere di partecipare ad assemblee o seminari formativi da remoto;

Modalità di trasferimento di denaro

ART. 14

Le modalità di trasferimento di denaro tra il Socio e l'Associazione deve avvenire esclusivamente in maniera tracciata, è tassativamente vietato utilizzare denaro contante.

Le modalità di pagamento riconosciute sono:

- PAY PAL attraverso l'area personale, comporta la transazione e la registrazione immediata all'evento;
- BONIFICO BANCARIO sul conto corrente IT88S050340325900000004215 intestato alla Blu Side ASD. Comporta la registrazione all'evento solo all'effettivo ricevimento del bonifico da parte dell'associazione;
- CARTA DI CREDITO utilizzabile esclusivamente per eventuali saldi, rimborsi spese, spese straordinarie, conguagli;

Tesserati

ART. 15

I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva/Federazioni a cui l'Associazione li affilierà che intendano partecipare ai corsi, alle manifestazioni, gare, ecc., ecc. promosse dall'Associazione dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e dei costi di gestione degli eventi promossi.

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 16

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, di produzione, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione anche di natura commerciale;

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

ART. 17

L'Associazione ha intenzione di svolgere attività benefiche mediante raccolta del 5x1000 devoluto alla stessa. Ai fondi raccolti mediante tale devoluzione all'Ente, rendicontati secondo le disposizioni normative, verrà dedicata un'assegnazione specifica dall'Assemblea, nel momento in cui diventeranno di importo rilevante ovvero quando superano un importo pari ad euro 1.000 €.

Esercizio Sociale

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Durata dell'Associazione

ART. 19

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Organi dell'Associazione

ART. 20

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Segretario

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, a tempo indeterminato fino a revoca ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa. Tutti gli organi dell'Associazione sono rieleggibili.

Assemblee

ART. 21

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul Gruppo Facebook dell'Associazione.

La comunicazione deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) dell'incontro, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

È facoltà del Presidente ricorrere anche a modalità aggiuntive di avviso di convocazione dell'Assemblea tramite l'affissione dell'avviso nei luoghi ove si svolgono le attività, o con l'invio di lettera semplice, fax, email o telegramma. L'avviso, in questi casi, avverrà almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si svolgeranno, generalmente, mediante "WEB CONFERENCE".

ART. 22

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo dei Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ART. 23

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo di cui al secondo comma dell'Art. 2538 del C.C.

In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 24

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei Soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci presenti per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 25

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. In assenza del Segretario, la nomina di quest'ultimo è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 26

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 3 membri scelti fra i Soci maggiorenni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ed eventualmente altre figure quali il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo pubblicazione sul Gruppo Facebook dell'Associazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 27

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Segretario

ART. 29

Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Predispose il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Svolge le funzioni di Segretario delle Assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo, curando la tenuta dei relativi verbali. Assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione. In caso di dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un sostituto.

Scioglimento

ART. 30

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato almeno un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Clausola compromissoria

ART. 31

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra Soci e l'Associazione dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale: verrà nominato un Collegio arbitrale composta da 3 (tre) membri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o tramite PEC (bluside@fcpec.it) da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

Norma finale

ART. 32

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, lo Statuto ed i regolamenti del CONI, degli Enti di promozione



sportiva e le normative vigenti in materia d'associazionismo.

I SOCI FONDATORI

Presidente: Stefano Fossati Montelatici Viscontini

Vice Presidente: Fabio Guarino

Segretario: Enrico Fossati Montelatici Viscontini